

**Tribunale di Verona – Sentenza 11.1.2011  
(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si da atto che lo svolgimento del processo viene riferito in linee generali alla luce del nuovo disposto dell'art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimenti instaurati prima del 4.9.2010 e che rende non necessaria tale esposizione.

la società DG s.p.a. ha promosso azione risarcitoria nei confronti della società DI s.r.l. deducendo di averle commissionato il trasporto dei propri prodotti – semilavorati per l'industria alimentare, che nel corso del trasporto la merce era stata trafugata e successivamente ritrovata con finale asportazione di soli 2 bancali rispetto ai 33 trasportati e trafugati; che la destinataria finale aveva rifiutato di ricevere il carico atteso che, a seguito del furto, era venuta meno la garanzia del prodotto dal punto di vista igienico sanitario e che il danno patito consisteva nel mancato percepimento del prezzo di vendita della merce.

Nel giudizio è spontaneamente intervenuta la JDSF GmbH & Co KG deducendo che la società italiana convenuta era stata mera procacciatrice del contratto di trasporto in virtù del rapporto di agenzia intercorrente tra le due società e che il trasporto era stato materialmente eseguito dalla H GmbH & Co.KG IS di A della quale è stata chiesta la chiamata in causa. Nel merito l'intervenuta ha contestato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria ed ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del trasporto.

La DI s.r.l. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, ha avanzato le medesime contestazioni della società tedesca.

Nessuno si è costituito per la H GmbH & Co.KG IS di A, esecutrice del trasporto mentre si è spontaneamente costituita la AV- A in qualità di assicuratrice vettoriale della H Gmgh eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e contestando nel merito la domanda.

Tanto premesso, deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione circa la legittimazione attiva della convenuta.

Il trasporto in esame deve essere assoggettato alla Convenzione di Ginevra nota quale CMR trattandosi di trasporto internazionale e preso atto che le parti si erano

espressamente assordate in tal senso (cfr. doc. 5 dell'intervenuta sottoscritto e non disconosciuto dall'attrice).

*L'art. 13 della Convenzione CMR prevede che “dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accordata o se la merce non è arrivata entro il termine previsto, il destinatario è autorizzato a far valere, in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. Il destinatario che si avvale dei diritti conferitigli a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di contestazioni il vettore è tenuto a consegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione”.*

Il citato articolo deve essere interpretato nel senso in cui la legittimazione ad agire contro il vettore per il caso di perdita o avaria della merce trasportata spetta al destinatario, sempre che quest'ultimo abbia manifestato la volontà di aderire al contratto di trasporto richiedendo al vettore la riconsegna o lo svincolo della merce una volta arrivata a destinazione. In difetto di tale adesione del destinatario al contratto di trasporto la legittimazione attiva all'azione contro il vettore permane in capo al mittente (nello stesso senso Trib. Milano 30.10.2008; Trib. Crema 10.12.2007). L'interpretazione sopra esposta trova conforto anche dalla completa motivazione della sentenza n. 10621 del 1993 citata in senso contrario dall'intervenuta AV A laddove la Corte di Cassazione, pur avendo chiarito che *“una corretta interpretazione dell'articolo predetto porti all'unica conclusione che debba considerarsi legittimato ad esercitare l'azione di danno il solo destinatario e ciò in quanto la parola “autorizzato” vale a significare “ha il diritto” e, di conseguenza egli solo e non altri è legittimato a fare valere i suoi diritti nei confronti del vettore una volta che abbia aderito al contratto ....*” ha tuttavia precisato che il citato art. 13 CMR *“ha recepito la portata dell'art. 1689 c.c. in tema di legittimazione ai reclami ed alle azioni contro il vettore attribuendola all'avente diritto alla riconsegna della merce cioè il destinatario sempre che questi abbia manifestato la volontà di aderire al contratto richiedendo al vettore stesso la riconsegna o lo svincolo della merce una volta giunta a destino p. comunque, scaduto il termine in cui avrebbe dovuto arrivare e divenendone, in tal modo il proprietario”* (Cass. n. 10621 del 1993).

Ne consegue pertanto che il venditore - mittente conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui il destinatario non ne richieda la consegna.

Nel caso in esame la merce è stata rifiutata dalla destinataria la quale ha ritenuto che il furto avvenuto e il permanere della merce in luogo sconosciuto e con modalità altrettanto sconosciute avevano irrimediabilmente minato la garanzia igienico - sanitario necessaria per l'utilizzo di merce di natura alimentare. alcuna diversa richiesta di merci o di indennizzo risulta avanzata dalla destinataria una volta intervenuto la risoluzione del contratto di compravendita con l'odierna attrice. Unicamente la DG ha dunque subito il pregiudizio derivante dal trafugamento della merce e dal mancato percepimento del prezzo di vendita. Al riguardo appare corretta e necessaria la scelta operata di distruzione della merce alimentare trafugata tenuto conto della specialità della merce – oggetto di produzione riservata – e delle garanzie quanto allo stoccaggio cui le merci alimentari devono soggiacere per evidenti motivi igienico sanitari.

Ritenuta dunque la legittimazione dell'odierna attrice, si procede a valutare se sussista una responsabilità in capo al vettore per il mancato adempimento del contratto di trasporto. In relazione alla responsabilità del vettore, si precisa che il contratto di trasporto è stato stipulato dalla convenuta DI s.r.l. la quale ha dunque assunto la veste di vettore nei confronti dell'attrice senza che, sul punto, possano avere rilievo i rapporti intercorrenti tra la società italiana e la l'intervenuta JDSF GmbH e Co KG. Peraltro l'assunzione di responsabilità da parte della convenuta rende ammissibile l'estensione della domanda nei suoi confronti con conseguente responsabilità solidale della contraente DI s.r.l. e della DSF GmbH e Co KG.

Tornando quindi alla questione della responsabilità del vettore, si evidenzia che nel caso di specie alcuna puntuale descrizione circa le modalità del furto e gli accorgimenti presi dall'autista è stata fornita dai convenuti e dalle intervenute negli atti destinati alla cristallizzazione del *thema decidendum*. Al riguardo è opportuno ribadire che il trasporto oggetto del contratto tra l'attrice e la DI è stato di fatto predisposto DSF GmbH e Co KG e materialmente eseguito dalla convenuta contumace H GmbH & Co KG. Orbene alcuna prova in ordine alle modalità del furto è stata offerta dalla DSF GmbH e Co KG mentre quelle indicate dalla compagnia di assicurazioni della H GmbH & Co KG. appaiono generiche e non idonee a fornire

una precisa descrizione di fatti - peraltro non tempestivamente allegati (cfr. in particolare il cap. 1).

L'assenza di allegazioni e prove circa la dinamica dei fatti non consente di ritenere provata l'effettiva adozione di accorgimenti per limitare il pericolo di furti, evento che, in sé, non può certo ritenersi assolutamente imprevedibile. La presunzione di responsabilità di cui all'art. 17.2 CMR può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del **danno** da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, le quali per il **furto** sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o con minaccia ovvero in circostanze – che devono evidentemente essere allegate e provate - tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. n. 24209 del 2006;

Il furto della merce contenuto in un rimorchio senza alcuna precisa indicazione degli accorgimenti adottati per la custodia del mezzo non solo non costituisce evento imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c. e dell'art. 17.2 CMR. ma integra dunque colpa grave inescusabile con conseguente perdita del beneficio del limite della responsabilità vettoriale ai sensi dell'art. 23 CMR (cfr. Trib. Prato 14.5.2005, Corte d'Appello Milano 20.4.2005, Trib. Genova 21.8.2002cfr. Trib. Milano 29.11.2007, Trib. Genova 21.8.2002).

Tanto premesso, in relazione alle domande dell'attrice deve essere affermata la responsabilità della convenuta DI s.r.l. e dell'intervenuta DSF GmbH e Co KG. In ordine al danno subito, la perdita del beneficio di cui all'art. 23 CNR per l'inescusabilità della colpa comporta che il danno subito dall'attrice deve essere risarcito per l'intera perdita patrimoniale che la stessa ha subito in seguito all'evento delittuoso. Nel caso di specie detto danno corrisponde al prezzo che l'attrice avrebbe conseguito dalla destinataria finale se il contratto di compravendita avesse avuto buon fine, somma cui deve essere tuttavia detratto l'importo che l'attrice avrebbe sostenuto per il trasporto, anch'esso andato a buon fine.

La convenuta e la intervenuta DSF GmbH e Co KG devono dunque essere condannate, in solido tra loro, a corrispondere alla attrice la complessiva somma di € 43.780,00 oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di credito di valore) e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla costituzione in mora alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi sulla somma che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Devono essere accolte le domande di manleva avanzate dalla DI s.r.l. e dalla JDSF GmbH & Co. KG nei confronti della chiamata H GmbH & Co. KG, subvettore ed esecutrice materiale del trasporto in esame, con condanna della chiamata contumace a tenere indenne DI s.r.l. e JDSF GmbH & Co. KG delle somme che queste ultime dovranno sostenere in esito alla presente sentenza.

Deve infine essere rigetta la domanda riconvenzionale promossa dall'intervenuta AV A tenuto conto della responsabilità del subvettore per l'evento delittuoso e la correttezza dell'operato dell'attrice che ha fatto provvedere, con i minori costi possibili, alla distruzione di merce che per la sua natura alimentare, a seguito dell'asportazione furtiva e della custodia ignota, non poteva che essere eliminata.

Alla soccombenza della convenuta DI s.r.l. e dell'intervenuta JDSF GmbH & Co. KG consegue la loro condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. Alla soccombenza della chiamata contumace dei confronti di DI s.r.l. e dalla JDSF GmbH & Co. KG consegue la sua condanna alla rifusione in loro favore delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. alcuna domanda di rifusione delle spese risulta avanzata dall'attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata nei suoi confronti dall'intervenuta AV A e dunque nulla si dispone al riguardo.

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa e respinta,

**condanna** la convenuta DI s.r.l. e l'intervenuta JDSF GmbH & Co. KG a corrispondere, in solido tra loro, all'attrice la somma di € 43.780,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 28.10.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi sulla somma che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

**rigetta** le domande riconvenzionali promosse da DI s.r.l. e l'intervenuta JDSF GmbH & Co. KG per intervenuta compensazione;

**condanna** DI s.r.l. e JDSF GmbH & Co. KG alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.476,00 di cui € 376,00 per spese, € 2.200 per diritti e il resto per onorario oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa;

**condanna** H GmbH & Co. KG a tenere indenne DI s.r.l. e JDSF GmbH & Co. KG delle somme che le stesse dovranno versare all'attrice in esecuzione della presente sentenza;

**condanna** H GmbH & Co. KG alla rifusione, in favore di DI s.r.l. e JDSF GmbH & Co. KG, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000, di cui € 100 per spese, € 2.000 per diritti e il resto per onorario oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa;

**rigetta** le domande riconvenzionali avanzate da AV – AG;

Verona 10.10.2010